REGIONE	STATUTO	LEGGE ELETTORALE
ABRUZZO	L.r. 10 gennaio 2007, n. 1	<u>L.r. 2 aprile 2013, n. 9</u> (aggiornata alla <mark>L.r. 16 luglio 2018, n. 15</mark>)
	così come modificato dalla:	
	- Legge Statutaria Regionale 9 febbraio 2012, n. 1	
	- Legge Statutaria Regionale 2 aprile 2013, n. 1	
	- Legge Statutaria Regionale 20 marzo 2015, n. 1	
	- Legge Statutaria Regionale 15 ottobre 2015, n. 2	
	TITOLO II	TITOLO I
	IL CONSIGLIO REGIONALE	(Principi generali)
	SEZIONE I	Art. 1
	NATURA E ORGANIZZAZIONE	(Elezione del Consiglio regionale)
		1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto,
	Art. 13	attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza,
	Il Consiglio regionale	secondo la disciplina della presente legge.
	1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della	2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio
	Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di	proporzionale, secondo le modalità di cui all'articolo 17.
	programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti	3. Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai
	dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.	territori dei comuni indicati nell'Allegato 1.
	2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento	4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
	consiliare.	superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede
		all'arrotondamento all'unità più vicina.
	Art. 14	
	La Composizione del Consiglio	
	1. Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di	Art. 7
	consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di	(Diritto di voto dell'elettore)
	Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente	1. Ogni elettore puo' esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della
	inferiore.	Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facolta'
	2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità	di attribuire una o due preferenze con le modalita' stabilite dalla presente legge.
	sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge	
	della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi	Art. 9
	al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Nei	(Manifestazione del voto)
	sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura, il Consiglio non può adottare né	1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel
	modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità	relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome
	alla carica di consigliere.	e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due
	3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando	preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento
	non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i	della seconda preferenza.
	poteri del precedente Consiglio.	2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato
	4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla	Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo
	proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la	candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.
	data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque	3. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo
	giorni prima.	candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato
		Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste
	Art. 44	collegate a candidati Presidente diversi è nullo.
	Il Presidente della Giunta regionale	
	1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio	
	regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi,	Art. 17
	emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e	(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)
	regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e	Art. 17 (Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.

- 2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
- 3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.
- 3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis.
- 4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
- 5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
 - b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della L. 108/68 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
- 2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
 - 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
 - d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
 - e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione:
 - f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
 - g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
- 4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.
 - 5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
 - a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito

un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;

- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 16;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;
- g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
- 6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di

		cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale. 7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale: a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b); b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo. 8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comm
BASILICATA	L.r. 17 novembre 2016, n. 1	L. R. 20 agosto 2018, n. 20 (aggiornata con le modifiche di cui: - L.r. 3 ottobre 2018, n. 27 - L.r. 13 marzo 2019, n. 4 (art. 21)
	Articolo 5 La composizione 1. Il Consiglio regionale è composto da venti Consiglieri più il Presidente della Giunta regionale. 2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi.	Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. 2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi su tutto il territorio regionale, sommando i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione provinciale.

- 3. Fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
- 4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 20 Giorno e non prima del 10 giorno dal completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Consigliere più anziano per età; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno tre giorni prima.

Art. 48

Il Presidente

[...]

- 2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
- 3. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presi- dente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta.
- 4. Il Presidente della Giunta ha facoltà di revocare uno o più componenti della Giunta, dandone comuni- cazione al Consiglio.
- 5. Il Presidente della Giunta non può sostituirsi nelle attività di competenza del singolo Assessore, a meno che quest'ultimo non sia stato revocato. Statuto della Regione Basilicata.

Articolo 53

La mozione di sfiducia

- 1. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, che è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
- 2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

- 3. Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale, oltre che dal Presidente della Giunta regionale eletto direttamente, il Consiglio regionale è composto da 20 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti.
- 4. E' eletto Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, ai sensi della presente legge.

TITOLO III

DELLE MANIFESTAZIONI DI VOTO

Art. 14

Diritto di voto dell'elettore

- 1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota.
- 2. Ogni elettore, inoltre, ha facoltà di attribuire preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 16

Scheda elettorale

- 1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
- 2. In caso di coalizione di più liste provinciali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.
 - 3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

Art. 17

Manifestazione del voto

- 1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.
- 2. L'elettore ha facoltà di esprimere una seconda preferenza, riservata a un candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della preferenza successiva alla prima.
- 3. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente della lista o coalizione cui la lista è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.
- 4. Il voto espresso su liste diverse collegate allo stesso candidato Presidente si intende attribuito al solo candidato Presidente; nello stesso caso, il voto di preferenza espresso per un candidato appartenente ad una delle liste si intende prevalente ed è attribuito alla lista medesima ed il voto di preferenza espresso per un candidato sullo spazio riservato a lista diversa da quella di appartenenza si intende attribuito al candidato medesimo ed alla lista che lo sostiene.

5. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso su liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

Art. 19

Clausola di sbarramento

- 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi.
- 2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.
- 3. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno l'otto per cento dei voti validi, indipendentemente dalla percentuale ottenuta dalle liste o gruppi di liste circoscrizionali.
- 4. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell'intera Regione, meno dell'otto per cento dei voti validi.

In tal caso le suddette liste partecipano all'assegnazione dei seggi come liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali non facenti parte di coalizioni. (9)

Art. 20

Assegnazione dei seggi (10)

- 1. Compiute le operazioni di cui all'art. 15, co 1 e 2, della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
- a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidenti della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascuna lista nelle singoli sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell'art. 15, comma 1, numero 2), della L. n. 108/1968, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale della coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali collegate;
- f) divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
- 2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle

Sezioni, con i relativi atti e documenti allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

- 3. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto alla carica di Consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali circoscrizionali definite ai sensi del comma 1, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste, corrispondente ai voti validi riportati nel complesso delle circoscrizioni.
- d) divide la cifra elettorale delle coalizioni e dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 19, successivamente per 1, 2, 3, 4 ... e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- e) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera d), i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare e determina in tal modo quanti seggi spettano a ciascuna coalizione o gruppo di liste;
- f) l'Ufficio verifica che almeno dodici seggi, escluso quello attribuito al Presidente eletto, siano stati assegnati al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegata. Se i seggi riportati sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce al gruppo o alla coalizione, i seggi necessari per raggiungere tale consistenza, a condizione che il Presidente eletto abbia ricevuto almeno il 40% dei voti validamente espressi. Se invece il Presidente eletto ha ottenuto meno del 40% dei voti validamente espressi, al gruppo o alla coalizione ad esso collegati sono attribuiti: 11 seggi, se il Presidente eletto ha ottenuto almeno il 30 % dei voti validamente espressi; 10 seggi nelle altre ipotesi. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano soltanto nelle ipotesi in cui il gruppo o la coalizione collegate al Presidente eletto non abbiano già raggiunto o superato le soglie di seggi sopra indicate sulla base del riparto di cui alla precedente lettera e). L'Ufficio, una volta determinato il numero di seggi assegnato al gruppo o coalizione collegati al Presidente eletto, distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni e gruppi di liste con le modalità di cui alla lettera e);
- g) in ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente, non possono essere attribuiti più di 14 seggi. Se i seggi assegnati sono in numero superiore, l'Ufficio sottrae al gruppo di liste o alla coalizione collegata al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna alle restanti coalizioni e gruppi di liste, seguendo la graduatoria dei quozienti di cui alla lettera d);
- h) nel caso in cui il gruppo di liste o la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga un numero di seggi non inferiore a 12 e non superiore a 14, resta fermo il riparto di cui alla lettera e);
- i) L'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi tra i gruppi di liste della medesima coalizione. A tal fine divide la cifra elettorale dei gruppi di liste appartenenti alla coalizione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ...; forma, poi, una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti, scegliendo i più alti in numero uguale a quello dei seggi assegnati alla coalizione e determinando in tal modo i seggi da attribuire a ciascun gruppo.
 - 4. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale, assegnataria di seggi, per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 5, lettera b);

	b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li
	divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono
	considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla
	lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale
	percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
	5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
	a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste
	circoscrizionali a norma del comma 4, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in
	base alle determinazioni di cui al comma 3, sottrae i seggi in eccedenza alle liste circoscrizionali,
	partendo da quelle che hanno avuto assegnati più seggi e seguendo l'ordine decrescente del numero
	dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista
	che ha riportato numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati
	come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
	b) dispone, in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di
	cui al comma 4, lettera b), e distribuisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle
	maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione
	ai sensi dall'art. 4, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del
	comma 3. Qualora a seguito delle predette operazioni, non vengano assegnati tutti i seggi spettanti a
	ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni
	circoscrizione ai sensi dell'art. 4, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbia ottenuto il
	maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del
	numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo;
	c) individua il seggio spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito
	un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A
	tale scopo, riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate in applicazione della
	lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate siano stati assegnati a
	quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista
	circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.
	6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti
	definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a
	norma del comma 4, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 5, lettera b). In nessun
	caso alle circoscrizioni può essere attribuito un numero di seggi superiore rispetto al numero di seggi
	risultante dalla ripartizione di cui all'articolo 4 della presente legge, al netto del seggio di cui al comma
	5, lettera c) del presente articolo. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, quindi, proclama eletti i
	candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria
	stabilita a norma del comma 1, lettera d). (11)
	7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il
	processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla Presidenza provvisoria del
	Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è
	depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.
<u>L.r. 19 ottobre 2004, n. 25</u>	L.r. 7 febbraio 2005, n. 1
CAPO I	Art. 1
	1. Sono ologgibili a Consiglioro regionale i cittadini iceritti nelle lieta eletterali dei comuni della
IL CONSIGLIO REGIONALE	1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Articolo 15	Repubblica.
Articolo 15 (Composizione del Consiglio regionale)	
(Composizione del Consiglio regionale)	

Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri. (Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 2014, n. 18)

CAPO II

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

Articolo 33

(Presidente della Giunta regionale)

Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.

Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.

Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.

L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.

bis) Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce. (Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15)

Articolo 37

(Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore)

Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

- 2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale.
- 3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi8.
- 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto9.

In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali10.

[...]

6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

Art. 1 bis13 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

Art. 214 (Composizione delle liste regionali)

- 1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro15 dei Consiglieri assegnati alla Regione»;
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Sei16 dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla17 carica di Presidente della Giunta regionale.»;

[...]

2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.

Le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo Assessore.

TITOLO IV
SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA'

Articolo 38

(Sistema elettorale)

Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;

le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;

le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;

la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.

La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

«1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché H nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale 18 collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

[...]

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 5528 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di

raggiungere il 5529 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;

Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio 30.

Articolo 27 Composizione del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone

la legge elettorale regionale. (1) (1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6.

CAPO II Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale

Articolo 46 Presidente della Giunta regionale

- 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.
- 2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al Consiglio, che ne discute.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48.
- 4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione.
- 5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del Presidente.
- 6. La sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
- 7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.
- 8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 52 Sfiducia, non gradimento, censura

- 1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall'articolo 49.
- 2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni ed è posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
- L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale comporta l'obbligo di dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

- 2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- 3. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- 4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
- 5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.

Art. 5

Elezione del Presidente della Giunta regionale

- 1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
- 3. È altresì membro del Consiglio regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Art. 6

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

- 1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
- 2. Alle liste di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere attribuito più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
- 3. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio, stabilite dai commi 1 e 2, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Art. 7

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede

- 4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 5. Il non gradimento del Consiglio nei confronti di un assessore non comporta l'obbligo di dimissioni. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in aula.
- 6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.

la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

- 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
 - 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.
- 4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
- 5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 7, lettera c);
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione (1);

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza;

procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale

residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione,

fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;
- d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni.
- 8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano

regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d).

- 9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
 - (1) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 196, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

Art. 10

Rappresentanza di genere

- 1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 108/1968, così come recepite dalla presente legge, si intendono integrate, nella regione Campania, dalle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- 2. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
 - 3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2 non è ammessa.
- 4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 11

Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali

	Documento di lavoto non rivisto dan adte			
EMILIA ROMAGNA	<u>L.r. 31 marzo 2005, n. 13</u>	<u>L.r. 23 luglio 2014, n. 21</u>		
	Art. 29	Art. 10		
	(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 27 luglio 2009, n. 12)	Modalità di espressione di voto		
	Elezione dell'Assemblea legislativa	1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea		
	1. L'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto	legislativa avviene su un'unica scheda.		
	personale ed eguale, libero e segreto.	2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale,		
	2. L'Assemblea è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente	scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il		
	della Giunta regionale.	contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il		
		candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di		
	Capo II	preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati		
	Il Presidente della Regione e la Giunta regionale	compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati		
	Art. 42	di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.		
	Elezione del Presidente della Giunta regionale	3. Ciascun elettore può, a scelta:		
	1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto,	a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno		
	contestualmente all'elezione dell'Assemblea legislativa regionale.	sul relativo rettangolo;		
		b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul		
	4-4-22	relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una		
	Art. 32 Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale	di tali liste;		
	1. L'Assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della	c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale,		
	Regione, mediante	tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;		
	mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata,	, ,		
	per appello nominale, a			
	maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre	, ·		
	giorni dalla presentazione.			
		indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.		
		TITOLO II		
	maggioranza dei	ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI		
	componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente	Art. 11		
	della Regione, nonché	Soglie di sbarramento		
	Presidente.			
		· ·		
		, ,		
		, , ,		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta regionale. 3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente	d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato. 4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista. 5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TITOLO II ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI Art. 11		

- 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.
 - 3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:
- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato.
- 4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art.13

Operazioni dell'ufficio centrale regionale

- 1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire;

nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

- 2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
- d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale abbia conseguito con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste nei precedenti periodi;

		e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della
		Giunta regionale abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma
		1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1,
		secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo
		le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla
		coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta
		regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei
		voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
		f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica
		se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto
		Presidente della Giunta regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo
		della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente della Giunta
		regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d)
		una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il
		candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. Tali seggi aggiuntivi vengono
		tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai
		seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del comma 1, e in subordine, qualora
		tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi
		attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
		3. L'ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
		Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore
		a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi
		eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla
		carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), ultimo periodo;
		in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del
		comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
		stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio
		che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra
		elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.
		4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici
		circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha
		diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno
		ottenuto le cifre individuali più elevate. 5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
		verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne rilascia
		ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
FRIULI VENEZIA	r., cost. 31 gennaio 1963; n. I	.r. 18 giugno 2007, n. 17
GIULIA	(aggiornato alle ultime modifiche di cui all'art. 1, commi 875-quinquies e 875-	
	sexies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con modif., nella l. n. 28/2019)	
LAZIO	L.r. 11 novembre 2004, n. 1 (testo storico)	I.r. 13 gennaio 2005, n. 2
	Modifiche:	
	L.r. 4 ottobre 2012, n. 1 "Modifiche all'articolo 2, comma 2, della legge	
	statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)"	
	Legge statutaria 14 Ottobre 2013, n. 1 - "Modifiche alla legge statutaria 11	
	novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)"	

- Art. 19 (Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio) 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione.3
- 2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna Provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive. 3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali. 4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 40 (Elezione) 1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale. 2. La legge regionale di cui all'articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione

Art. 2

(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere

regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

- 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.
 - 2. (3)
- 3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
- 4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
- 5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio. (4)

5 bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (5)

Art. 5 bis (9)

(Scheda elettorale e preferenza di genere)

- 1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.
- 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.
 - 3. L'elettore può, a scelta, votare:
- a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
- b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

- c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;
- d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.
- 4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- 5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Art. 6 (10)

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

- 1. Terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della I. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.
 - 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:
- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione. La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;
- b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;
- c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati ai candidati Presidenti non eletti secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;
- d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di

LIGHDIA	Lr 2 maggio 2005 p. 1	liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio. 3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7 sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. 4. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comm
LIGURIA	L.r. 3 maggio 2005, n. 1	ASSENTE
	Articolo 14 (Sistema di elezione) 1. La legge elettorale regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dallo Statuto, disciplina le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. 2. Il Presidente della Giunta e i Consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale. 3. La legge elettorale regionale e le sue eventuali modifiche sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.	

	Articolo 15 (Composizione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) (3) 1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria rappresenta la Comunità regionale. (3) 2. L'Assemblea Legislativa è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta. (5) Articolo 43 (Mozione di sfiducia) 1. Il voto dell'Assemblea Legislativa contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo Presidente. (1) 2. L'Assemblea Legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni e deve essere discussa non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. (1) 3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea Legislativa. (1) 4. L'Assemblea Legislativa può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, motivata censura nei confronti di un singolo Assessore. (1)	
LOMBARDIA	L.r. 30 agosto 2008, n. 1	l.r. 31 ottobre 2012, n. 17 (così come modificata dalla l.r. 28 dicembre 2017, n. 38)
	TITOLO II ORGANI DELLA REGIONE Capo I Il Consiglio regionale Art. 12 (Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale. 2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia. 3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali. 4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.	Art. 1 (Disposizioni in materia elettorale) 1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione. 2. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione. 3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. 4. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. 5. I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione. 6. Le circoscrizioni coincidono con i territori delle province lombarde esistenti alla data del 1°
	Capo II Il Presidente della Regione e la Giunta regionale Sezione I Presidente della Regione	gennaio 2012. 7. Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all'ufficio centrale regionale, competente per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 24

(Elezione del Presidente della Regione)

- 1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
- 2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.

Art. 26

(Mozione di sfiducia)

- 1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.
- 2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

- 18. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
- 19. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per esprimere le eventuali preferenze.(7)

20. Ciascun elettore può, a scelta:

- a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
- 21. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.(8)
- 22. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
- 23. Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
- 24. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:
- a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi;
- b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore.
- 25. Alle liste di cui al comma 24 non può, in ogni caso, essere attribuito più del settanta per cento dei seggi del Consiglio regionale attribuiti alle singole liste. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio regionale, come stabilite dal comma 24, non si tiene conto del seggio spettante al Presidente della Regione neoeletto.
- 26. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
- 27. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 29.
 - 28. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

- a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.
- 29. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.
- 30. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 32, lettera c); individua inoltre, ai sensi del comma 24, le percentuali di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 28, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Regione eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
- d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;
- e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente della Regione eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via in ordine progressivo, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia ottenuto almeno quarantaquattro o quarantotto seggi in Consiglio regionale, ai sensi del comma 24; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'ufficio attribuisce ad essi il numero

di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi del comma 25, più di cinquantasei seggi in Consiglio regionale; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei cinquantasei seggi in Consiglio regionale e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione per il quoziente elettorale della coalizione, e assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

- 31. Successivamente, l'ufficio centrale regionale:
- a) per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma del comma 32, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
 - 32. Dopo le operazioni di cui ai commi 30 e 31, l'ufficio centrale regionale:
- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 31, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 30, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
- b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 31, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi a esso assegnati a norma del comma 30, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
- c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente della Regione. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti

		alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
		provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'ufficio riserva al candidato Presidente il
		seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra
		elettorale;
		d) verifica il rispetto di quanto stabilito dai commi 34, 35 e 36 in merito alla rappresentanza
		territoriale, applicando quanto in essi previsto se ne ricorrono le condizioni.
		33. Successivamente, l'ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti
		definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma
		del comma 31, lettera a), e i seggi residui spettanti ai sensi del comma 32, lettere b) e c). Quindi il
		presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato
		Presidente che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato
		proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti,
		seguendo la graduatoria stabilita ai sensi del comma 28, lettera d). Di tutte le operazioni dell'ufficio
		centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale
		è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, entro la prima adunanza del Consiglio stesso, che
		ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
		34. Al fine di rendere effettiva la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali,
		come stabilito dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, al
		termine delle operazioni di competenza, l'ufficio centrale regionale verifica che in ogni circoscrizione
		elettorale sia stato attribuito almeno un seggio.
		35. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il
		mancato rispetto di quanto previsto dal comma 34, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al
		candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al
		riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa
		al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Consiglio regionale. Il seggio così assegnato
		si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.
		36. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo
		di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 34 e 35
		si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali
		circoscrizionali.
MARCHE	L.r. 8 marzo 2005, n. 1	L.r. 16 dicembre 2004, n. 27
	(aggiornato con le modifiche di cui alla <u>l.r. 16 gennaio 2017, n. 6</u>)	
	TITOLO II Forma di governo	Art. 1
		(Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
	Art. 6 Organi della Regione 1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la	
	Giunta e il suo Presidente. 2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di	1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e
	ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri	diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a
	regionali sono regolati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali	coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con
	stabiliti con legge della Repubblica che determina anche la durata degli organi	un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
	elettivi.	2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
		3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.
	Art. 7 Elezione del Presidente e nomina della Giunta regionale 1. Il Presidente	4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in
	della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto in concomitanza con	quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
	l'elezione del Consiglio regionale e fa parte dell'organo consiliare. 2. Nella prima	organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
	seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma del governo	maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le
	regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a	disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
	sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di	disposizioni di cui alia legge 17 lebbi alo 1500, il. 100, e 1010 successive filodificazioni ed fillegi azioni.
	sostituino in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegnendoli anche ai di	

fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

Art. 8 Modificazioni della composizione della Giunta regionale 1. Il Presidente della giunta regionale può sostituire il Vicepresidente e gli assessori previa comunicazione al Consiglio regionale per illustrarne le ragioni, in ordine alla quale si svolge un dibattito.

Art. 9 Sfiducia verso uno o più assessori 1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 3. A seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti di assessori il Presidente della giunta riferisce al Consiglio sulle decisioni di competenza.

Art. 10 Sfiducia verso il Presidente della giunta regionale. Scioglimento anticipato del Consiglio 1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti stessi. 2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 3. All'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. 4. L'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale, le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali, comportano gli effetti previsti dal voto di sfiducia. 5. La rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione comporta altresì le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 6. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente, le relative funzioni, fino alla rielezione, sono svolte dal Vicepresidente.

TITOLO III Organizzazione istituzionale

Art. 11 Consiglio regionale

- 1. Il Consiglio regionale è l'organo legislativo e della rappresentanza democratica della Regione ed è eletto a suffragio universale e diretto.
 - 2. Il Consiglio è composto da quarantadue consiglieri.
- 3. Le attività del Consiglio e dei suoi organi interni sono disciplinate dal regolamento interno.

Art. 16

(Scheda elettorale e modalità di votazione)

- 1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
- 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
- 3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
- 4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).
- 5. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
- 6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
- 7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato Presidente votato è collegato.
- 8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
- 9. Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato Presidente non collegato alla lista stessa.

Art. 18

(Clausola di sbarramento)

1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

Art. 19

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni:
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
- 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
 - 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- f) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
 - 4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera a);
- b) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera d);
- c) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano ottenuto il risultato minimo di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
- d) stabilisce quale coalizione regionale abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale il candidato di tale coalizione;
- e) stabilisce quale coalizione regionale abbia ottenuto la seconda cifra elettorale i fini della riserva di un seggio per il relativo candidato Presidente, da effettuare con le modalità di cui al comma 6, lettera c);

- f) divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti:
- g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:
- 1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2) e 3) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);

- h) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione ammessa alla ripartizione, tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera a), e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate, per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
 - 5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
- a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
- b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.
 - 6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

		b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo
		di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;
		c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale. 7. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti
		definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 5, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6, lettere b) e c). Quindi il presidente dell'ufficio proclama eletti il candidato Presidente della coalizione che ha conseguito la seconda cifra elettorale e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera c). 8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
		sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale. 9. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.
MOLISE	L.r. 18 aprile 2014, n. 10	L.r. 5 dicembre 2017, n.20
	Capo II II Consiglio regionale	Art. 1 Oggetto e principi
	Art. 15 Composizione	1.All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2.Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi la legge
	 Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. La legge regionale stabilisce le modalità per l'elezione del Consiglio regionale e la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. La legge regionale elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 	2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge continuano di applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia. 3. Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, assicurando la rappresentanza delle minoranze. Art. 2 Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
	Capo III Il Presidente della Regione e la Giunta regionale	Elezione del Fresidente della Gianta regionale è del consigno regionale

Art. 33

Il Presidente della Giunta regionale

- 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, del quale fa parte.
 - 2. Il Presidente:

[...]

Art. 36

Mozione di sfiducia. Cessazione del Presidente e della Giunta regionale

In ogni momento, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione anticipata del Presidente, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
 Entro tre mesi dall'approvazione della mozione di sfiducia sono indette le nuove elezioni.

[...]

1.Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale avvengono a turno unico e si svolgono contestualmente, sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale, ovvero, nel caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2.E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

3.E' altresì eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato è individuato e attribuito con le modalità previste alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 12.

4.Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.

5.I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza.

6.E' definita coalizione l'insieme delle liste circoscrizionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Art. 7

Rappresentanza di genere

- 1. Le elezioni del Consiglio regionale assicurano la rappresentanza di genere.
- 2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
- 3. Qualora la lista non rispetti il rapporto percentuale di cui al comma 2, l'Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente il sessanta per cento dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 2. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 7 dell'articolo 5, è inammissibile.
- 4. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Art. 10

Modalità di votazione - Scheda elettorale

1.La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del candidato a Presidente della Giunta regionale e i contrassegni delle liste circoscrizionali riunite in coalizione o non riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista circoscrizionale regionale sono previste apposite righe per

l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

2. Ciascun elettore può a scelta:

a)votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b)votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c)votare a favore solo di una lista circoscrizionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

3.Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati compresi nella lista votata senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

4.Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

- 1. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
- 2. Alle liste di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere attribuiti più di quattordici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.
- 3. I seggi spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono considerati al netto di quello spettante al Presidente della Giunta regionale eletto.
- 4. E' assicurata la rappresentanza delle minoranze. A tal fine, all'insieme delle coalizioni e liste non riunite in coalizione non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono riservati dal minimo di sei al massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato alla presidenza proclamato eletto e che sia collegato a coalizione di liste o a lista non riunita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio.
- 5. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste e le liste non riunite in coalizione collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale che abbia ottenuto meno del dieci per cento dei voti validi.

Art. 12

Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

1.L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a)effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b)procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2.Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 10.

3.Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:

a)determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale e dei voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta regionale;

b)determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;

c)determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

4.Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5.L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:

a)proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);

b)procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione, ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 11, comma 5, in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti solamente dal candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il

quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

c)determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;

d)verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a dodici seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, da un minimo di dodici ad un massimo di quattordici seggi;

e)ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d), i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3. Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3, sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti interi o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente intero, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

f)verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto almeno sei seggi. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, da un minimo di sei ad un massimo di otto seggi, a seconda dei seggi già attribuiti alla coalizione di liste o alla lista non unita in coalizione collegate al candidato presidente proclamato eletto. Tali seggi sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non

di votti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3 per cento del totale di validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste. 7.La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenute né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizi quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a di voti validi tra le liste si procede a sorteggio. 8. Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei ti individuati al commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore al 3 per cento del dei voti validi espressi in favore delle liste, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria de residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrisponde liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettar coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7. 9. Terminate le operazioni di cui ai comma 7 è ridotto di un numero corrisponde liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettar coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7. 9. Terminate le operazioni di cui ai comma 7 è ridotto di un numero corrispondenti a attributità a ciascuna di esse. 10. Di tuttu le operazioni dell'Ufficio centrale regionale i candidati di ogni lista corrispondenti a attributità a ciascuna di esse. 10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esen apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Ciappello. PIEMONTE Lr. 4 marzo 2005, n. 1. CAPO II CONSIGLIO REGIONALE 1. Il Consiglio regional			riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera b) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e). Nel caso in cui nessuna lista di una stessi coalizione, o lista non riunita in coalizione, abbia conseguito una cifra elettorale, espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale, pari o superiore al 3 per cento, e la coalizione o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di seggi, tali seggi sono attribuiti alle altre coalizione o liste collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, sulla base della graduatoria decrescente dei voti residuati; g)individua il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggio numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto presidente e che sia collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio e lo proclama eletto consigliere regionale, assegnandogli il seggio già attribuito alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo de seggi eventualmente già attribuito alla lista non unita in coalizione ovvero alle liste riunite in coalizione collegate con il predetto candidato presidente, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero gli assegna quello già attribuito alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale. 6.Nel caso in cui, per effetto dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 5, lettera d), una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alla eletta lista della conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alla eletta lista che la conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alla eletta lista che la conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alla elet	aliiniia riieegi
CAPO II CONSIGLIO REGIONALE Art. 17 Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da			7.La previsione di cui al comma 6 si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, secondo la graduatoria decrescente dei voti validi conseguiti dalle liste stesse, ad iniziare, con l'attribuzione di un seggio, dalla lista della coalizione la quale ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in ogni caso, fino ad un massimo di due liste; a pariti di voti validi tra le liste si procede a sorteggio. 8.Nel caso in cui una o più liste della coalizione interessata dall'attribuzione del seggio nei termin individuati ai commi 6 e 7, che abbiano una cifra elettorale pari o superiore al 3 per cento del totale dei voti validi espressi in favore delle liste, abbiano ottenuto seggi sulla base della graduatoria dei voti residuati, il numero massimo di due liste di cui al comma 7 è ridotto di un numero corrispondente di liste. La lista alla quale sarebbero spettati dieci o più seggi consegue il numero di seggi spettanti alla coalizione che residua dall'applicazione dei commi 6 e 7. 9.Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti, il presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale i candidati di ogni lista corrispondenti ai seggi attribuiti a ciascuna di esse. 10.Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte della prima adunanza, che ne rilascia ricevuta; l'altro verbale è depositato nella cancelleria della Corte della	ci gi li aa à ni eci ili aa eci
Art. 17 Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da	PIEMONTE		ASSENTE	_
1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da		CAPO II CONSIGLIO REGIONALE		
		Art. 17 Consiglio regionale		
voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione. 3. Le norme sulla		cinquanta consiglieri5. 2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la		

composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. 4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

CAPO V PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA

Art. 50 Elezione del Presidente della Giunta regionale

- 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
- 2. La Giunta regionale e il Presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo Presidente. Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.
- 4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito. 5. I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a tre assessori18 anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

Art. 52 Sfiducia al Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. 2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

PUGLIA L.r. 12 maggio 2004, n. 7 L.r. 9 febbraio 2005, n. 2

PUGLIA-

Forma di governo "DEL PRESIDENTE"
(MEMBRI DELLA GIUNTA CONSIGLIERI)

Art. 24

(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta ((Parola così sostituita dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8. In precedenza il numero dei consiglieri era

Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (1)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

fissato in "settanta". La disposizione si applica a partire dalla X legislatura.)) consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale, eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

- 2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.
- 4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.
- 5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 41

(Presidente della Giunta regionale)

- 1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.
- 2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e al presente Statuto.

[...]

Art. 43

(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

[...]

- 2. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
- 3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
- 4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.

"Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al primo comma, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria, dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti

5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.

((Comma così sostituito dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8. La precedente formulazione stabiliva che potessero essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale. La disposizione si applica a partire dalla X legislatura))

annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a ,essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
- 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;
- 3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
- 5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;
- 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
- 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
- 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
- 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;
- 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
- 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
- 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:
- 1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
- 2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati 'alla circoscrizione vengano

attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
- c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste;
- d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
- e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

- 1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
- 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
- 3) qualora la percentuale 'di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
- 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
- 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
- a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
- b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
- 1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

		2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato
		rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da
		attribuire sonò assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in
		caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a
		ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del
		presente comma.
		Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto
		comma, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni
		di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.
		Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente
		che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo
		seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta
		operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni
		di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.
		Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti
		consiglieri regionali:
		1) il candidato presidente secondo classificato;
		2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle
		graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.
		Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito
		verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del
		Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa
		Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi
		contenti gli atti di cui al terzo comma. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della
		Corte di appello.";
SARDEGNA	L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3	L.r. 12 novembre 2013, n. 1
SICILIA	R.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455	L.r. 20 marzo 1951, n. 29 (testo storico), e successive modiche ????
TOSCANA	L.r. 11 febbraio 2005	<u>L.r. 26 settembre 2014, n. 51</u>
	(testo aggiornato alle ultime modifiche	
	- <u>L.R. 24 maggio 2017 n. 23</u>	
	- <u>L.R. 26 novembre 2018 n. 64</u>	
	- <u>L.R. 15 gennaio 2019 n. 4</u>)	1
		Art. 13
	Art. 6	- Scheda elettorale
	- Elezione	1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene
	1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità	su un'unica scheda.
	previste dalla legge elettorale regionale.	2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta
	2. Il numero dei consiglieri regionali è quaranta.	regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il
	2 bis. Fa inoltre parte del consiglio regionale il presidente della giunta regionale.	simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato è collegato. All'interno del medesimo
	Il presidente della giunta	rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura "lista regionale presente". A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e
	Art 31	i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione
	Elezione	preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di
	1 l presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto,	preferenza.
	contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale	3. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente
	regionale	della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti
	regionale	T dend Granta regionale, i rettangon di ciascana rista circoscrizionale e quello dei rresidente sono posti [
1	2 1 presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all'atto della	all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la

proclamazione

3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza

Art. 33

- Durata in carica
- 1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
- 2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
- 3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
- 4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
- 5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
- 6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
- 7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
- 8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'articolo 126, comma primo, della Costituzione .

Art. 36

- Durata in carica
- 1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell' articolo 33 .
- 2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.

eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

- 4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali.
- 5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 3, è definita mediante sorteggio.
- 5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"). (2)

Art. 14

- Espressione del voto
- 1. Ciascuna elettrice ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.
- 2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
- 3. Ciascuna elettrice ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.
- 4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
- 5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
- 6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

- Elezione del Presidente della Giunta regionale
- 1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.

- 2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.
- 3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
- 4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.
- 5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.
- 6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

Art. 16

- Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste
- 1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
- 2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
- 3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

- Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze
- 1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:
- a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
- b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18

- Soglie di accesso ai seggi
- 1. Accedono al riparto dei seggi:
- a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;
- b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
- c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
- d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

- Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
- 1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
- 2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
- 3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.
- 4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
- 5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono

attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

- Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione
- 1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21

- Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale
- 1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.
- 2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

- Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali
- 1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell' articolo 21, comma 2.
- 2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
- 3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
- 4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi

che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

- 5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.
- 6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.
- 7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

- Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali
- 1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:
- a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
- b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della

		graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
		2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di
		liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le
		disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue
		nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.
		3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella
		quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei
		presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla
		ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.
		Art. 24
		- Elezione plurima
		1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra
		individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente
		elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle
		rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che
		precedono nell'ordine di lista.
		2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata
		circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per
		l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.
		Art. 25
		- Elezione plurima candidato regionale
		1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più
		circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale
		dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della
		lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non
		utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui
		all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di
		un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria
		decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma
		5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
		2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e
		candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui
TRENTINO ALTO	<u> cost. 26 febbraio 1948, n. 5</u> (aggiornato al 2018)	all'articolo 26, comma 2.
ADIGE	LOST, ZVICOVINIO 1240, II. 2. (aggiornato al 2010)	L.p. Trento 5 marzo 2003, n. 2 (testo aggiornato alla l.p. Trento 12 marzo 2018, n. 4)
UMBRIA	L.r. 16 aprile 2005, n. 21	L.r. 4 gennaio 2010, n. 2
	UMBRIA:	Art. 2
	Forma di governo "DEL PRESIDENTE"	Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati
	Tottila di governo Del Presidente	alla carica di Presidente della Giunta regionale
		1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a
	Art. 42- Composizione	suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale e a turno unico[3]
		·

- 20 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.
- 2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
- 3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.

Capo II

PRESIDENTE DELLA GIUNTA E GIUNTA REGIONALE

Art. 63

Presidente della Giunta regionale

- 1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni [...] [211] dell'Assemblea legislativa[212] e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.
- 2. Il Presidente eletto presenta di fronte [...] [213] all'Assemblea legislativa[214] nella prima seduta successiva all'elezione dell'Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
- 3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta [...] [215] all'Assemblea [216] , unitamente all'illustrazione del programma.
- 4. Il Presidente può in qualsiasi momento revocare dalla carica uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione al Presidente [...] [217] dell'Assemblea legislativa[218] .
 - 5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.

Art. 64

Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente

- 1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente, designato fra i componenti della Giunta per l'ordinaria amministrazione.
- 2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo.
- 3. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il Presidente della Giunta deve motivarle di fronte [...] [219] all'Assemblea legislativa[220] . [...] [221] L'Assemblea[222] a maggioranza assoluta dei componenti può invitarlo a recedere dalle dimissioni. Entro quindici giorni il Presidente comunica davanti [...] [223] all'Assemblea [224] se intende confermare le dimissioni o recedere dalle stesse.

[...]

8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Art. 3

Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri

[1.][14]

- 1. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 42 dello Statuto regionale, è composta da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. L'Assemblea legislativa è eletta contestualmente al Presidente della Giunta regionale, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste regionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. [15]
- 1-bis. A norma dell' articolo 57, comma 1, dello Statuto , i consiglieri regionali rappresentano la comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. [16]

1-ter. Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione. [17]

1-quater. Le elezioni dell'Assemblea legislativa avvengono a turno unico con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze, nei termini di cui alla presente legge e di cui alla l. 108/1968 come recepita con le successive modifiche ed integrazioni. Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati sette seggi, tenuto conto di quanto previsto all' articolo 2, comma 9, oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto. [18]

Art. 11-bis

(Modalità di espressione del voto. Scheda elettorale)

- 1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.
- 2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista regionale ovvero i contrassegni delle liste regionali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista regionale sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
 - 3. Ciascun elettore può, a scelta:
- a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta nei termini di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 15;
- b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

- c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.
- 4. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.
- 5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15

(Operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

- 1. L'Ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
- 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio unico circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 9.
 - 3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio unico circoscrizionale:
- a) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste regionali e di liste non riunite in coalizione, nonché la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione regionale. La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste collegate allo stesso candidato alla presidenza della Giunta regionale, anche in forza di quanto stabilito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 11-bis;
- b) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista regionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione regionale;
- c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali, comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
- 4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio unico circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente

dell'Ufficio unico circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

- 5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4 , da parte dell'Ufficio unico circoscrizionale:
- a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui al comma 3, lettera a);
- b) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste regionali e le liste non riunite in coalizione in base alle rispettive cifre elettorali, determinate ai sensi del comma 3, lettera a). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti assegnati solamente al candidato alla presidenza della Giunta, individuate ai sensi del comma 3, lettera a), per il numero dei seggi assegnati al collegio unico regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione di liste regionali e liste non riunite in coalizione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni e liste superi quello dei seggi assegnati al collegio unico regionale, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista non riunita in coalizione o coalizione di liste per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascuna lista o coalizione, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione regionale vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste regionali o liste non riunite in coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;
- c) determina, altresì, il totale dei seggi assegnati alla lista o alla coalizione di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto;
- d) verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a 12 seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, 12 seggi;
- e) ripartisce, nell'ambito della coalizione di cui alla lettera d) , i seggi tra le liste regionali che la compongono, in base alla cifra elettorale di ciascuna lista determinata ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3 . Fermo restando che tutte le cifre elettorali delle liste regionali come determinate ai sensi del secondo periodo della lettera a) del comma 3 , sono computate ai fini dell'operazione di riparto di cui alla lettera b) del presente comma, al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di cui al periodo precedente per il numero dei seggi assegnati alla coalizione, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla coalizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. Determina il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per

		insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresi, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. La determinazione della somma dei voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggi unto altribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio; f) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, non collegate al candidato prodamato eletto Presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto 7 seggi, oltre a quello riservato al candidato presidente della Giunta regionale, abbiano ottenuto? seggi, oltre a quello riservato al candidato mente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto. Assegna, quindi, alle coalizioni di liste, o liste non unite in coalizione, pon collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, 8 seggi. Tali seggi, escluso quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, 8 seggi. Tali seggi, escluso quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto, sono ripartiti tra le coalizioni di liste o liste non riunite in coalizione, secondo le modalità di cui alla lettera e) e tra le liste regionali nell'ambito di ciascuna coalizione in base alle modalità di cui alla lettera e) . Nel caso in cui nessuna lista di una stessa coalizione, o lista non riunita in coalizione abbia diritto all'assegnazione di oltre un seggio, quelli successivi al primo sono attribuiti alle altre coalizioni o liste collegate ai candidat
VENETO	<u>L.r. 17 aprile 2012, n. 1</u>	L.r. 16 gennaio 2012, n. 5 (aggiornata alla <mark>l.r. 25 maggio 2018, n. 19</mark>)
	Art. 34 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.	CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

- 1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale.
- 2. Il Consiglio regionale è composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
- 3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

[l'art. 34 del nuovo statuto (LR statutaria 1/2012) rinvia alla legge elettorale la determinazione del numero di consiglieri sulla base di un rapporto di uno a centomila abitanti, per un massimo di 60 consiglieri. La legge elettorale è stata quindi modificata in modo tale da porre i medesimi limiti dell'art. 2 del D.L. 174/2012; per i quali con una popolazione fino a 6 milioni di abitanti i consiglieri non possono essere più di 50 (art. 2, LR 5/2012, come modificato dall'art. 1, LR 47/2012)].

CAPO II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 51 - Presidente della Giunta.

- 1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
- 2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.
- 3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.
- 4. Il Consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.
- 5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.
- 6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

- 1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
 - 2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.
 - 3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 20 - Scheda elettorale e modalità di votazione.

- 1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda, realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
- 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. (32)
- 3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 2.
- 4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante i sorteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b).
- 5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. (33) L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.
- 6. L'elettore può alternativamente esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul nome del candidato.
- 7. L'elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a cui il candidato Presidente votato è collegato.
- 8. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista.
- 8 bis. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste. (34)

Art. 21 - Clausola di sbarramento.

- 1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
 - Art. 22 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

- 7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
 - a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
- 2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 8.
 - 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
- 0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20; (35)
- a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
- b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
- c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
- d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.
 - 4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:
- a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
- b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano raggiunto il numero di voti di cui all'articolo 21 e, conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
- c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui ai commi 6 e 8 e 8 bis (36) dell'articolo 20. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato; (37)
- d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale candidato; (38)

- e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
- f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione, ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;
- g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
- h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse; (39)
- i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.
 - 5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:
- a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
- b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
- c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b).
 - 6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
- a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la